

TI_GERICHTE 52.2000.196 vom 26. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.196

FR: TI_GERICHTE 52.2000.196 du 26 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.196 del 26 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c). 4. 4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano come nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1). Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b). 4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 41 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata. La colpa del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità. In particolare, egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il limite di velocità a pochi mesi dalla scadenza della precedente revoca della patente ed inoltre ha alla spalle importanti precedenti per la medesima infrazione (7 ammonimenti e 6 revoche dal 1970 ad oggi). 5. In concreto _____ si limita a contestare l'accertamento dei fatti. 5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare,

laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. 5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 25 novembre 1998 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 29 febbraio 2000 la Corte di cassazione e revisione penale ha confermato la multa di fr. 1'200.--, non ravvisando nell'accertamento dei fatti alcun arbitrio. Considerato che _____ ha rinunciato ad impugnare al Tribunale Federale la decisione penale, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede, irrilevanti i motivi per i quali egli non ha presentato ricorso contro la decisione di conferma della multa, gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Corte di cassazione e revisione penale, la quale ha confermato quello pretorile. 6. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da _____, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto e della reputazione di cui gode quale conducente (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in 6 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità. L'insensibilità dimostrata dal ricorrente di fronte alle precedenti misure giustifica l'irrogazione di una sanzione più severa, suscettibile di conseguire lo scopo correttivo perseguito. 7. Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria